

COTTIMO FIDUCIARIO ATCCE n. 1/2013
“SERVIZIO DI TRASPORTO PULLMAN DELL’INIZIATIVA
GRAN TOUR 2013”

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONTRATTO

Marzo 2013

Art. 1 DEFINIZIONI

Nel presente documento ricorrono dizioni diverse per l'individuazione dei soggetti operanti:

- Ditta, Ditta Aggiudicataria, Fornitore, Appaltatore; l'operatore economico aggiudicatario della fornitura;
- ATCCE: Ente Committente
- Responsabile del Procedimento: il soggetto che per conto del Committente cura e coordina le varie fasi per la progettazione, l'affidamento e la esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D. Lgs 163/2006.
- Direttore dell'esecuzione del contratto: colui che nominato dalla stazione appaltante svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto (art. 300 D.P.R. 207/2010).

Art. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente schema di contratto è la fornitura del servizio di trasporto passeggeri in pullman per i percorsi dell'iniziativa "Gran Tour" 2013.

Le caratteristiche della fornitura sono definite nel documento **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO (allegato A)**.

ATCCE si riserva la facoltà di variare, le quantità indicate sino a +/- 20%. Nel primo caso (+ 20%) sarà riconosciuto al Fornitore il prezzo unitario per i servizi acquistati mentre nel secondo caso (-20%) nessun indennizzo o riconoscimento alcuno sarà previsto per il Fornitore.

Art. 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo definitivo della fornitura relativa al contratto è pari ad Euro+ IVA .

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, con il prezzo convenuto si intendono in particolare comprese e compensate:

- tutte le spese relative agli oneri di tutti i materiali e componenti, attività e prestazioni da eseguirsi, nessuna esclusa sino a dare la Prestazione pronta all'uso ivi compreso revisioni dei pullman utilizzati, modifiche e/o sostituzioni degli stessi e quanto altro si rendesse necessario a seguito delle verifiche eseguite in conformità al presente schema di contratto;

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in Contratto.

Il Fornitore dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi funzionali e prestazionali da lui a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi; pertanto riconosce che il corrispettivo della Fornitura remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che il Fornitore sosterrà per realizzare la Fornitura a perfetta regola d'arte nei tempi contrattualmente definiti, restando a totale carico del Fornitore ogni maggiore spesa ed alea.

Tale prezzo si intende accettato dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio.

Art. 4 TERMINE DI CONSEGNA

Il Completamento del contratto relativamente alla fornitura del servizio di trasporto con pullman riservato terminerà alla chiusura dell'ultima iniziativa prevista per Gran Tour 2013 secondo il programma di attività descritto nell'Allegato A. Le attività possono subire cancellazioni in caso di mancate iscrizioni o essere in aumento in caso di nuovi appuntamenti.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore per eventuali sospensioni causate da:

- disposizioni o richieste di Autorità, Enti, Organi Sindacali, relative all'amministrazione delle maestranze, alle dotazioni e all'organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni sull'esecuzione del lavoro, a provvedimenti e predisposizioni antinfortunistiche;
- difficoltà di reperimento e ritardo di fornitura dei mezzi di trasporto e delle attrezzature, anche per difetti di fabbricazione;

Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano generare ritardi nel servizio richiesto, la Ditta dovrà immediatamente farne denuncia documentata al Responsabile del Procedimento di ATCCE, entro 48 ore e non oltre dalla conoscenza dell'evento. ATCCE potrà disporre soluzioni alternative, previo accertamento dell'esistenza e validità della suddetta forza maggiore.

Nel caso in cui ATCCE riconosca la sussistenza delle cause di forza maggiore le penali decorreranno dal nuovo termine proposto dal Fornitore.

Art 5 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Gli automezzi dovranno essere trasportati e condotti da autisti muniti di idonea patente di guida e relativo CQC (carta qualificazione conducente) secondo quanto disposto dal vigente regolamento del Codice della Strada.

Per esigenze organizzative è condizione necessaria che lo stesso autista svolga sempre il medesimo percorso.

La ditta si impegna a inquadrare i lavoratori nei livelli corrispondenti alle mansioni ricoperte nell'ambito dello svolgimento del servizio con contratti di assunzione anche a tempo determinato o contratti di lavoro occasionale qualora le esigenze del lavoro lo richiedano. La ditta dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 6 SICUREZZA

Il Fornitore garantisce piena sicurezza dei mezzi di trasporto utilizzati e la piena funzionalità. Nel caso si verificassero disfunzioni e malfunzionamenti che arrechino disagio ai viaggiatori

Il termine per la denuncia di eventuali disagi o disservizi viene fissato in 30 giorni dalla scoperta degli stessi. La denuncia sarà inoltrata a mezzo fax.

Entro 7 giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di ATCCE con cui si notificano i disagi e disservizi riscontrati si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore deve provvederne alla eliminazione o, se ciò non fosse bastevole, al ritiro dei mezzi inadeguati ed alla loro sostituzione con altri nuovi.

Art. 7 REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione prezzi.

Art. 8 PAGAMENTI

Non sono ammesse anticipazioni.

Il pagamento avverrà in due soluzioni, la prima a conclusione della programmazione primaverile (maggio-luglio), la seconda a chiusura dell'iniziativa. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, a 60 gg. d.f. f. m., previa verifica ed approvazione dei servizi effettivamente svolti. Sulla fattura dovrà essere esplicitato il numero di CIG

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi al contratto in oggetto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bonifico bancario o postale, fatta salva la facoltà per ATCCE di utilizzare altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dall'Appaltatore presso la Banca ovvero presso la Società Poste Italiane SpA ed avente i seguenti dati identificativi: C/C IBAN.....

La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è nato a il codice fiscale

Qualora tali dati non siano forniti alla firma del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a comunicare i dati relativi al proprio conto corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione della persona delegata ad operare, entro 7 giorni dall'accensione del conto ovvero dalla prima utilizzazione per la commessa di cui al presente contratto nel caso di conto corrente già esistente.

In ogni caso l'Appaltatore si impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa.

La società in persona di nella qualità di appaltatore singolo, con la sottoscrizione del presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari, utilizzando il conto corrente dedicato di cui sopra, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e i. l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ATCCE ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.

Art. 9 PENALI

Qualora nel servizio si verificassero disagi e disservizi, l'Associazione, previa contestazione, ed in rapporto alla loro gravità, avrà la facoltà di applicare una penalità che potrà giungere al 100% del valore del servizio di trasporto nel quale si è verificato il disagio o disservizio (a titolo esemplificativo: ritardo, fornitura di un mezzo inadeguato, rottura del riscaldamento, altri malfunzionamenti che compromettano la buona riuscita dell'attività) e ciò senza pregiudizio del rimborso delle spese che l'Associazione dovesse incontrare per sopperire alle deficienze contestate. Dell'applicazione di eventuali penalità

e dei motivi che le hanno determinate, l'Associazione renderà informata la ditta con raccomandata A/R.

L'ammontare sarà dedotto dal pagamento del corrispettivo. Ove mancasse totalmente o parzialmente il credito nei confronti del Fornitore, questi sarà tenuto a corrispondere ad ATCCE la penale dovuta, entro il termine essenziale di 15 giorni solari dal ricevimento di richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R.

Resta inteso qualora le penalità superino il 20% dell'intero importo contrattuale, è facoltà di ATCCE di risolvere il Contratto con aggravio di spese a carico del Fornitore e fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

Art. 10 CONTROVERSIE

ATCCE si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con l'Appaltatore, oltre che nelle fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al presente Contratto, comunque e sempre per l'ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

In tal caso, il Responsabile del Procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle proprie deduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia dedotto, il Committente risolve il contratto.

Costituiscono inoltre grave inadempimento che fondano il diritto del Committente di risolvere il contratto le seguenti fattispecie:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi richiesti;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- inadempienze accertate nelle norme della sicurezza stradale e dei mezzi di trasporto di persone;
- sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nella ricorrenza di tali fattispecie, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del contratto si procederà a redigere lo stato di consistenza delle attività compiute.

Ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni di cui al presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutte le controversie inerenti il presente contratto saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

Il Foro competente è quello di Torino.

Art. 11 DOMICILIO DEL FORNITORE

Ogni variazione del domicilio del Fornitore deve essere tempestivamente comunicata ad ATCCE per iscritto.

Art. 12 TUTELA DI BREVETTI E PRIVATIVE

È fatta salva l'eventuale tutela di brevetti e diritti di privativa industriale.

ATCCE è manlevata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi in conseguenza delle attività del Fornitore.

Art. 13 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Fornitore dovrà garantire l'assoluta riservatezza delle informazioni e dei dati relativi ad ATCCE di cui verrà in possesso e/o a conoscenza in dipendenza della Fornitura, sia nel corso dell'esecuzione del Contratto, sia dopo.

La violazione di tale obbligo, oltre a comportare la facoltà di ATCCE di risolvere il Contratto determinerà il diritto di ATCCE di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Fornitore con conseguente risarcimento del danno indipendentemente dall'applicazione delle penali contrattuali.

ATCCE avrà, in ogni caso, diritto di essere tenuta indenne dal Fornitore da ogni richiesta risarcitoria derivante dalla violazione del suddetto obbligo di segretezza.

E' vietata la copia e/o la divulgazione di dati di ATCCE senza autorizzazione dello stessa.

Art. 14 TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali le prestazioni di cui al Contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi di legge.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico di ATCCE.

Il Fornitore dichiara a tutti gli effetti di legge che la fornitura di cui al Contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e che essa riveste la qualifica di soggetto passivo IVA.

Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO / CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. E' vietata la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dal contratto.

Art. 16 MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica al Contratto deve risultare da atto scritto.

Art. 17 ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

L'esecutività del contratto è subordinata alle verifiche eseguite ai sensi di legge.

Art. 18 LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato ed interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana.

Art. 19 VARIE

21.1. *Scindibilità delle disposizioni.* Qualora una qualunque delle disposizioni contenute nel Contratto sia dichiarata nulla, inapplicabile o inefficace, tale disposizione sarà considerata nulla, inapplicabile o inefficace, ferme restando le restanti disposizioni contenute nel Contratto, che rimarranno valide, efficaci ed applicabili e piene di effetto giuridico come se la disposizione invalida o priva di effetto non fosse mai stata inserita nel Contratto. In tal caso, tuttavia, le Parti negozieranno in buona fede i termini di una disposizione accettabile per entrambe le Parti e che sostituisca la disposizione dichiarata invalida, nulla o priva di effetto.

21.2. *Interpretazione del Contratto.* Il Contratto dovrà essere interpretato in buona fede, con riferimento alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione del Contratto, esse intendono ottenere.

21.3. *Spese.* Le eventuali spese per la registrazione del Contratto sono a carico del Fornitore.

Il Contratto consta di 8 pagine ciascuna delle quali è controfirmata dal Fornitore e da ATCCE, in persona dei loro legali rappresentanti come in epigrafe individuati.

TIMBRO E FIRMA DELL'APPALTATORE

.....

Sommario

Art. 1	DEFINIZIONI.....	2
Art. 2	OGGETTO DELLA FORNITURA.....	2
Art. 3	AMMONTARE DEL CONTRATTO.....	2
Art. 4	TERMINE DI CONSEGNA.....	3
Art. 5	OBBLIGHI DEI RAPPORTI DI LAVORO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 6	SICUREZZA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 7	REVISIONE PREZZI.....	4
Art. 8	PAGAMENTI.....	4
Art.9	PENALI.....	4
Art. 10	CONTROVERSIE.....	5
Art. 12	DOMICILIO DEL FORNITORE.....	6
Art. 12	TUTELA DI BREVETTI E PRIVATIVE.....	6
Art. 13	OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	6
Art. 14	TRATTAMENTO FISCALE.....	6
Art. 15	CESSIONE DEL CONTRATTO / CESSIONE DEI CREDITI.....	6
Art. 16	MODIFICHE AL CONTRATTO.....	6
Art. 17	ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO.....	7
Art. 18	LEGGE APPLICABILE.....	7
Art. 19	VARIE.....	7